

PREFAZIONE (I)

Il proposito di reagire alla tendenza, che si va sempre più diffondendo, ad adagiarsi in un apprendimento essenzialmente mnemonico, funzionalizzato al superamento dell'esame e la constatazione che in tal modo ci si assoggetta ad un lavoro improbo ma alla fine inutile, in quanto lo studio deve essere diretto alla formazione culturale e all'acquisizione degli strumenti necessari all'esercizio dell'attività professionale, hanno indotto a proporre una ventina di anni fa un diverso metodo imperniato sull'esame della realtà fenomenologica.

Di conseguenza il corso tradizionale era preceduto da alcune lezioni introduttive nelle quali veniva innanzitutto esposta, in maniera completa anche se sintetica, una vicenda realmente accaduta e che era sfociata in una controversia giudiziaria.

Il discorso proseguiva con l'indicazione dei problemi giuridici che si presentavano all'attenzione dei difensori delle parti in causa e del giudice e con l'esposizione delle argomentazioni che avrebbero potuto essere adottate, evitando però sistematicamente di indicare la soluzione che si riteneva preferibile.

Una ulteriore preoccupazione era quella di fare rilevare agli ascoltatori (*id est* ai lettori) che difficilmente avrebbero trovato la decisione della controversia in un qualsiasi libro di testo e che a loro volta i precedenti giurisprudenziali pur costituendo un indiscutibile aiuto non contenevano la decisione della controversia, perché ciascuna fattispecie presenta le sue particolarità e se si dovesse cionondimeno pervenire ad una serie di sentenze fotocopia questo costituirebbe la fine della giustizia e dell'attività del giurista.

Va aggiunto che non si trattava di lezioni nel senso in cui sono tradizionalmente intese in quanto se da un lato ponevano in luce i collegamenti fra diversi istituti, sollecitando questo tipo di ricerche e richiamando l'attenzione sulla necessità di risalire – più spesso di quanto non si pensi – a principi e a regole generali, d'altro canto finivano per essere delle analisi frammentarie di singole disposizioni normative, col rischio di fare perdere di vista il quadro sistematico della disciplina.

Una più attenta riflessione ha pertanto indotto a tentare di realizzare un'opera che conciliasse il metodo prescelto con il contenuto di un manuale di diritto commerciale.

A questi effetti poiché si deve riconoscere – come si cercherà di chiarire nelle Premesse storiche – che con la codificazione del 1942 il diritto commerciale si è ridotto all'impresa ed alle società, il presente volume contiene delle brevi premesse storiche e la disciplina dell'impresa, mentre il secondo volume – che ci si augura di realizzare quanto prima – conterrà la disciplina delle società.

Desidero infine ringraziare pubblicamente i dott. Rosella Calderazzi, Francesco Costantino, Francesca Dardes, Gabriele Dell'Atti, Agostino Di Febo, Francesca Vessia, Ketti Vitulli e Giuseppe Zuccaro per la loro preziosa collaborazione.

Bari, novembre 2004

L.B.

PREFAZIONE (II)

L'attuale edizione del manuale di Luca Buttarò (Corso di diritto commerciale I. Premesse storiche. Disciplina dell'impresa) lascia immutate le finalità didattiche perseguite dalla versione originaria, edita oramai dieci anni or sono, e ben rappresentate dalla Prefazione redatta dal Maestro.

Sull'impianto originario sono stati effettuati degli interventi che hanno a volte modificato i percorsi argomentativi e a volte finanche alcune soluzioni prospettate nelle precedenti edizioni. Tutto ciò si è fatto in aderenza all'insegnamento principe del Maestro, che sempre predicava come il giurista, tendenzialmente conservatore, dovesse proprio per questo mettere sempre in discussione i propri convincimenti e recepire i mutamenti del sistema. Un sistema nel quale ogni provvedimento legislativo, anche apparentemente marginale, ha l'effetto di un sasso lanciato in uno stagno: crea cerchi concentrici che arrivano fino a riva, poi la superficie si acquieta, ma tutto non è come prima; le singole particelle d'acqua assumono altra posizione.

Ed è richiamando questo insegnamento che oggi, con questa iniziativa editoriale, vogliamo ricordare Luca Buttarò, a dieci anni dalla sua scomparsa, continuando ad offrire alle nuove generazioni di studenti la possibilità di formarsi e confrontarsi con il prezioso impianto metodologico delle sue lezioni.

Abbiamo voluto aggiungere, in appendice, i testi delle tracce assegnate per le simulazioni di processo che si sono svolte negli ultimi dieci anni, per fornire uno strumento di esercitazione ed autovalutazione agli studenti, anche questo sulla scia dell'esperienza didattica inaugurata e praticata per decenni da Luca Buttarò.

Vogliamo, infine, ringraziare pubblicamente Lina e Giuseppe Buttarò, per aver voluto condividere con entusiasmo questo progetto editoriale, e i dottori Gloria Visaggio e Nicolò Muciaccia per la collaborazione solerte e preziosa di supporto alla stesura di questo volume.

Michele Castellano
Francesca Vessia

Bari, maggio 2015

PREFAZIONE (III)

Questa terza edizione del manuale si è resa necessaria per aggiornare il testo alle novità legislative (specie in tema di imprese sociali, registro delle imprese, segni distintivi e concorrenza) e per meglio riflettere sulle tendenze legislative in atto e sui nuovi fenomeni che stanno trasformando anche il diritto dell'impresa, pur mantenendo la continuità con l'impianto metodologico delle precedenti edizioni.

L'impiego del manuale negli anni ha confermato l'importanza di affrontare, sin dal secondo anno degli studi universitari, lo studio delle materie specialistiche e professionalizzanti, come il diritto commerciale, guardando ai problemi applicativi con un approccio analitico ed esegetico appropriato alla crescente complessità della materia nel suo divenire diacronico.

È sembrato doveroso nella attuale edizione, pur nella continuità, assegnare una autonoma paternità a ciascuna delle parti e/o dei capitoli anche al fine di rendere più trasparente e immediata l'attribuzione delle idee, *ivi* espresse, a ciascun coautore.

Rinnoviamo, infine, il ringraziamento a Lina e Giuseppe Buttaro che continuano ad esserci vicini nell'impegno di tenere vivo il lavoro del nostro Maestro e così la Sua memoria, sempre grazie anche al dottor Nicolò Muciaccia per il costante e prezioso supporto all'aggiornamento di questo volume.

Michele Castellano
Francesca Vessia

Bari, 26 agosto 2019

INTRODUZIONE

MICHELE CASTELLANO

Prima di esaminare la fattispecie e le sub-fattispecie di impresa è opportuno chiarire alcuni presupposti ricostruttivi di carattere generale da cui muovono le riflessioni che seguono, in modo che il lettore abbia consapevolezza del contesto, più generale appunto, entro cui si formano i convincimenti e le argomentazioni che saranno proposti.

Punto di avvio: il diritto (qui inteso nella sua lata accezione di regola di condotta) è categoria assiologica e storica.

Assiologica: la regola giuridica non è neutra, avalutativa, ma esprime valori; è espressione della cultura (qui assunta nel significato di insieme dei valori che connotano un dato contesto umano) che contrassegna l'insieme di individui in cui quelle regole si formano e a cui quelle regole si applicano.

Storica: i valori mutano nel tempo e la regola di diritto in quanto veicolo di valori muta anch'essa.

Gli esempi possono essere tanti.

C'è stato un tempo in cui la schiavitù era assunta come valore positivo: la cultura allora dominante non disprezzava che sugli esseri umani altri esseri umani esercitassero un dominio non diverso da quello ammesso sulle cose. E così, c'è stato un tempo che la regola giuridica proteggeva e regolava il dominio di un essere umano su altro essere umano. Oggi la riduzione in schiavitù è un disvalore e la regola giuridica mira ad impedire la realizzazione del disvalore mediante la qualificazione della fattispecie (identica sul piano materiale) come reato (art. 600 c.p.).

E ancora: c'è stato un tempo in cui la cultura dominante condannava la richiesta di interessi in sede di conclusione di un contratto di mutuo avente ad oggetto una somma di danaro e la regola giuridica considerava naturalmente gratuito il mutuo (J. Le Goff, *La borsa e la vita. Dall'usuraio al banchiere*, Hachette, Paris, 1986 ed. originale in francese e Laterza, 2003 ed. successiva tradotta in italiano). Oggi la corresponsione di interessi è effetto naturale del prestito di una somma di danaro (art. 1815 c.c.).

Ma le differenze culturali che sottendono alle regole giuridiche possono essere colte anche in sede di comparazione di enunciati normativi non così di-

stanti nel tempo: l'attuale art. 2083 c.c. nel definire il piccolo imprenditore – sul punto si tornerà diffusamente – tradisce un'arcaica concezione dei familiari dell'imprenditore che collaborano nell'esercizio dell'impresa; i familiari sono assunti come non "altro da sé" del capo famiglia-imprenditore e a questo naturalmente subordinati. Nel contesto culturale in cui è maturata la disposizione definitoria risultava naturale tutelare di fatto il potere gerarchico del capo famiglia sui familiari (non intervenendo il diritto a regolare i rapporti tra il primo e i secondi). Negli anni '70 prevale una concezione tutt'affatto diversa e in sede di riforma del diritto di famiglia si introduce l'art. 230-*bis* c.c. che, invece, a tutela dei familiari, disciplina espressamente quei rapporti.

Negli esempi proposti, il fatto materiale, il comportamento considerato dalla regola giuridica è sempre lo stesso (riduzione in schiavitù, prestito di danaro, lavoro dei famigliari dell'imprenditore), ciò che muta è la considerazione di esso dal punto di vista del diritto (il valore che quel comportamento esprime), punto di vista che a sua volta muta in ragione dei più complessivi mutamenti (politici, sociali, economici, religiosi) che caratterizzano il divenire della cultura di un popolo.

Il diritto, la regola giuridica, in quanto espressione culturale degli individui non solo subisce i condizionamenti dei valori correnti ma influenza i valori vissuti come tali in un dato contesto storico, conservando e proteggendo quelli esistenti o promuovendone l'affermazione di nuovi.

Per rimanere ad un esempio già proposto: regolare i rapporti tra familiari e imprenditore-capo famiglia, assicurando ai primi prerogative e diritti nei confronti del secondo, promuove il perseguimento di una maggiore consapevolezza del ruolo dei singoli nel complesso familiare, promuove il valore espresso dalla parità sostanziale tra i soggetti, contribuisce ad evitare che i rapporti familiari siano scudo per lo sfruttamento del lavoro altrui.

Qui rileva il profilo funzionale del diritto.

Ci ricorda autorevole dottrina che, per la realizzazione dei suoi obiettivi, sotto il profilo funzionale, il sistema giuridico utilizza sanzioni negative e positive (N. Bobbio, *Dalla struttura alla funzione*, Milano, 1977). Con le prime (punizione) si mira direttamente ad evitare comportamenti non voluti (in ragione del loro essere veicolo di disvalori): invalidità dell'atto non conforme, pene, risarcimenti, multe, ecc. Con le seconde (premio) ci si prefigge direttamente lo scopo di promuovere comportamenti voluti (in ragione del loro essere veicolo di valori reputati meritevoli di essere realizzati): sovvenzioni, contributi, esenzioni fiscali.

La repressione o la promozione di comportamenti possono essere perseguiti in via diretta (pena-premio) quanto in via indiretta. In altri termini, le tecniche di intervento del sistema per scoraggiare (reprimere, evitare che si realizzino comportamenti non voluti) o incoraggiare (favorire la realizzazione di comportamenti voluti) non necessariamente devono essere immediatamente "visibili" come possono esserlo le esplicite sanzioni (negative e positive).

La tecnica di scoraggiamento può limitarsi ad ostacolare un comportamento pure ritenuto lecito. Così come la tecnica di incoraggiamento può limitarsi a facilitare, agevolare un comportamento pure non obbligatorio (Bobbio).

Si tratta di quanto normalmente è connotato in termini di disfavore o favore legislativo in ordine alla realizzazione di date fattispecie. E così, la stessa introduzione di istituti o anche di singole regole può essere letta, a volte, nella segnalata prospettiva funzionale. Si pensi così all'importanza che ha assunto nell'agevolare e quindi incentivare (promuovere, appunto) la circolazione della ricchezza, l'attività di intermediazione (attività commerciale in senso stretto), la regola codificata *sub* art. 1153 c.c.: la certezza dell'acquisizione del bene, anche se effettuata *a non domino*, agevola la propensione all'acquisto e quindi incentiva la realizzazione degli affari del commerciante. Il sistema valuta positivamente il valore espresso dall'esercizio dell'attività economica e appronta strutture funzionali alla sua diffusione. L'esempio più eclatante, sempre nella indicata prospettiva e nell'ambito della materia che ci riguarda, è certo l'introduzione del beneficio della limitazione della responsabilità al patrimonio sociale: espressione significativa del *favor legis* per l'esercizio dell'attività economica, cui si riconoscono privilegi secondo modalità e termini, tutt'oggi non ancora riconosciuti a differenti iniziative degli individui. Limitazione della responsabilità e circolazione della partecipazione hanno costituito, e costituiscono, formidabile strumento per attrarre il risparmio verso il finanziamento dell'attività economica.

Come è ovvio, quanto fin qui detto di certo non esaurisce il novero dei più generali convincimenti (e non è detto che siano tutti consapevolmente vissuti) entro cui si inserisce l'analisi delle fattispecie di impresa di cui *infra*. Ma la natura storica e assiologica da un lato e la consapevolezza delle misure, dirette e indirette, utilizzate dal sistema per il perseguimento di obiettivi storicamente avvertiti come negativi o positivi, dall'altro, devono immediatamente richiamare l'attenzione sulla necessità di un continuo approccio critico in sede di lettura e interpretazione degli enunciati normativi al fine precipuo di cogliere i valori (e o i disvalori) di cui quegli enunciati sono veicoli, posto che la regola espressa da quell'enunciato, in quanto partecipe delle dinamiche culturali (nel senso già indicato: il valore espresso dalla regola giuridica è influenzata e influenza i valori più complessivi di cui si compone il tessuto culturale che caratterizza il contesto di riferimento), può rallentare, accelerare, comunque indirizzare in un senso piuttosto che in un altro, quelle dinamiche.

A questo punto è opportuno un chiarimento (al fine di evitare un equivoco cui pure potrebbero condurre le considerazioni fin qui prospettate) in ordine al ruolo dell'interprete.

Si potrebbe essere indotti a ritenere che qui si acceda ad una concezione che attribuisce all'attività dell'interprete (in tutte le sue configurazioni istitu-

zionali: dottrina, giurisprudenza, professioni) natura meramente dichiarativa, nel senso cioè che è diretta a far emergere un significato dell'enunciato normativo già presente e cristallizzato.

Non è così.

Per rendere chiaro, in termini sintetici, quanto si vuol dire, appare opportuno richiamare il rapporto tra enunciato e suo significato e ricordare che il passaggio dall'uno all'altro ha come ineludibile e necessario momento di collegamento l'attività interpretativa che ha ad oggetto l'enunciato e mira a far emergere il suo significato.

Per rendere anzi ancora più evidente la funzione dell'attività interpretativa si avrà cura di distinguere tra enunciato normativo (oggetto dell'interpretazione) e norma (risultato dell'interpretazione, allorquando cioè attraverso l'interpretazione si propone il significato dell'enunciato).

Orbene, individuata nell'attività interpretativa il veicolo che conduce dall'enunciato alla norma, deve essere ricordato che anche l'interprete, e quindi l'attività interpretativa, partecipa della cultura del suo tempo, anche l'interprete ha una sua visione del mondo e il suo approccio alla lettura e all'interpretazione dell'enunciato non può non essere influenzato da siffatta visione. E così e per esempio, al di là della consapevolezza che ne abbia, l'interprete, in virtù dei propri convincimenti "culturali", potrà favorire interpretazioni che accelerano o contengono dati assetti assiologici del sistema. Questo, sia chiaro, non significa – è bene precisarlo – che, nell'esercizio della funzione di interprete del diritto positivo, si possa negare o accogliere una data soluzione in ragione della divisibilità o meno dei valori di cui quella soluzione è veicolo. Il terreno su cui si misura la divisibilità o meno di una data soluzione interpretativa del diritto positivo è quello della congruità della soluzione al sistema, e siffatta congruità la si misura sulla base della più efficiente argomentazione che viene spesa per giustificare quella congruità e quella soluzione.

Queste sono le regole del gioco.

E sono regole la cui osservanza è garanzia di un corretto assetto dialettico tra i ruoli che competono ai diversi soggetti che partecipano alla formazione e all'applicazione della *regula iuris*. Il legislatore storico detta l'enunciato. L'interprete gli attribuisce il significato. Delle interpretazioni possibili deve essere privilegiata e accolta quella che, sulla base dell'argomentazione che la sostiene, appare più congrua al sistema nel suo complesso.

Come è ovvio, la determinazione del modo d'essere dell'enunciato assume un'importanza fondamentale nel processo di formazione e applicazione della *regula iuris*. Fondamentale, ma non è detto che sia decisiva, perché oggetto dell'interpretazione non è mai il solo singolo enunciato, ma il sistema nel suo complesso e quindi il significato da attribuire all'enunciato dovrà essere rica-

vato sulla base delle più complessive dinamiche di interazione dei valori espressi dall'ordinamento.

Per chiarire quanto si va dicendo facciamo un esempio molto vicino all'attualità.

Con l'art. 1 della l. n. 81 del 2010 (conosciuta come legge sul legittimo impedimento) è stato inserito nel sistema il seguente enunciato: "Per il Presidente del Consiglio dei Ministri costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter c.p.p., a comparire nelle udienze dei procedimenti penali, quale imputato, il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti e in particolare dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dal regolamento interno del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni, delle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque coesistente alle funzioni di Governo".

Di seguito l'art. 420-ter: "1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza [420-quinquies] e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a norma dell'articolo 419, comma 1°.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1° il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1°, il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato.

4. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.

5. Il giudice provvede a norma del comma 1° nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito".

Orbene, in ragione di sollecitazioni derivanti da altri settori del nostro modo d'essere (convincimenti politici, etici, o finanche conseguenti a considerazioni meramente opportunistiche) ciascuno di noi può reputare condivisibile o meno la scelta del legislatore storico consegnata all'enunciato sopra riportato. Ciò non di meno, allorquando ci apprestiamo a svolgere la funzione di interprete dell'enunciato (e in siffatta attività di certo non possiamo escludere l'influenza di quelle sollecitazioni di cui sopra), non possiamo negare da un lato che il sistema riconosce all'espletamento dei compiti istituzionali del Presidente del Consiglio una causa di legittimo impedimento *ex art. 420-ter*, e dall'altro che, al di là delle intenzioni del legislatore storico, quell'enunciato ha da essere letto e interpretato in coerenza con il più complessivo sistema di valori espresso dall'ordinamento.

È l'attività interpretativa che trasforma l'enunciato in norma e oggetto di siffatta attività è sempre il sistema nel suo complesso e mai il singolo enunciato.

L'intervento della Corte Costituzionale sulla disposizione sopra richiamata in materia di legittimo impedimento esemplifica tutto ciò.

Come è noto, infatti, con la sentenza del 25 gennaio 2011, il Giudice delle Leggi ha sciolto il contrasto tra quanti reputavano che la disposizione di cui si dice fosse viziata da illegittimità costituzionale in quanto, anziché identificare alcune ipotesi rigorosamente e tassativamente circoscritte di impedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, contemplava "una presunzione assoluta di legittimo impedimento riferita ad una serie ampia e indeterminata di funzioni, in definitiva coincidenti con l'intera attività del titolare della carica governativa" e quanti si opponevano a siffatta lettura reputando la disposizione del tutto coerente al sistema.

Qui, ora, non interessa entrare nel merito delle scelte del Giudice delle Leggi, qui ora interessa solo evidenziare che il contrasto di cui sopra è risolto mediante l'indicazione di quale delle interpretazioni in astratto possibili deve essere accolta in quanto coerente al sistema di valori dell'ordinamento nel suo complesso.

E in vero, con sentenza interpretativa di rigetto, la Corte statuisce: a) che se la disposizione fosse letta e interpretata come diretta a determinare una presunzione assoluta di legittimo impedimento riferita all'intera attività del titolare della carica governativa, sarebbe illegittima in quanto derogatoria rispetto al regime processuale comune e, quindi, in contrasto con gli artt. 3 e 138 Cost., per le ragioni indicate dalla stessa Corte nella sentenza n. 262 del 2009; b) che però una disposizione legislativa può essere dichiarata illegittima solo quando non sia possibile attribuire ad essa un significato compatibile con la Costituzione, cioè, nella fattispecie in esame, ove non sia possibile ricondurla nel solco della disciplina comune, interpretandola in conformità con l'istituto processuale generale di cui è espressione l'art. 420-ter c.p.p.; c) che sussistevano sufficienti argomenti (ovviamente esplicitati nella sentenza) che, nel caso di

specie, indirizzavano in questa direzione; d) che, quindi, la domanda di declaratoria di illegittimità costituzionale andava rigettata.

La valutazione critica della decisione della Corte (valutazione indispensabile per l'altrettanto indispensabile controllo sociale che è necessario esercitare sull'attività giurisdizionale in tutte le sue articolazioni) deve avere ad oggetto non già il risultato in quanto tale ma la correttezza, e quindi la condivisibilità, degli argomenti che sorreggono quella conclusione (e questo indipendentemente dalla condivisibilità o meno su altro piano – per es. politico – del risultato cui giunge quell'interpretazione).

Sempre in ordine al fondamentale tema dell'interpretazione, il principio guida che si adotterà sarà quello del principio di congruità tra fattispecie (antecedente) e disciplina (conseguente), per il quale: data una fattispecie e la sua disciplina, tra i due momenti deve sussistere un rapporto dialettico di congruità, nel senso di coerenza tra antecedente e conseguente e viceversa (T. Ascarelli, *Corso di diritto commerciale*, Milano, 1962).

Esempio: se la vendita (fattispecie-antecedente) è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo del prezzo (art. 1470, comma 1°, c.c.), la disciplina non può non contemplare l'obbligo di corrispondere il prezzo in capo all'acquirente o, nel caso di trasferimento della proprietà, l'obbligo in capo al venditore di consegnare la cosa.

Per l'esempio fatto, la considerazione è banale, ma non è sempre così.

Come si vedrà, nel nostro sistema, tutt'oggi l'imprenditore agricolo (e cioè il soggetto che esercita un'impresa agricola) è assoggettato ad una disciplina diversa da quella che invece trova applicazione per l'esercente un'impresa commerciale (qui il termine commerciale va inteso in senso lato: comprensivo non solo dell'attività di intermediazione, ma anche dell'attività di produzione di beni e servizi). Ebbene, si tratterà di capire se sussiste una coerente ragione, riconducibile ai caratteri della fattispecie impresa agricola, che consenta di valutare come congrua alla fattispecie la scelta del legislatore e questo passa innanzi tutto attraverso un ricostruzione, in sede di interpretazione, della fattispecie impresa agricola che sia congrua a quella disciplina, perché se siffatta congruità non dovesse essere ravvisata, si dovrebbe giungere alla conclusione di una scelta arbitraria del sistema, con le conseguenze del caso (incostituzionalità della norma).

Di tutto ciò, comunque, si tenterà di dare conto anche nel corso dell'esposizione che segue.

Un'esposizione che per quanto rilevato sul carattere storico-assiologico della regola giuridica non può non cominciare con una "premessa storica" che invitiamo a leggere proprio nella prospettiva di cogliere il mutamento dei valori e le funzioni promozionali di cui sono portatori gli istituti giuridici nel loro divenire.